

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

PROVINCIA DI PAVIA Racc. N. 26

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRAVACO'
SICCOMARIO E L'ASSOCIAZIONE AUSER PER LO
SVOLGIMENTO DEI SERVIZI ESTERNI**

Il giorno diciassette del mese di febbraio dell'anno 2012 in Travacò
Siccomario

Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento comunale dei contratti, approvato con
Delibera di Consiglio n. 53 del 26/11/2010 ed ai sensi dell'art. 4 del
Regolamento comunale concernente i lavori, le forniture ed i servizi in
economia, approvato con Delibera di Consiglio n. 5 del 26/02/2002;-----

TRA

l'Amministrazione Comunale di Travacò Siccomario C.F. 00468090188,
di seguito indicata come il "Comune", nelle persone:

- dell'Arch. Italo Maroni, Responsabile Area Tecnica, C.F. MRN TRB 53D14 F205J, nato a Milano il 14.04.1953 e residente per la carica presso il Municipio di Travacò Siccomario, Via Marconi, 37, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Amministrazione che rappresenta; -

- della Rag. Giovanna Bailo, Responsabile Area Amministrativa, C.F. BLA GNN 63L45 G388A, nata a Pavia il 05.07.1963, e residente per la carica presso il Municipio di Travacò Siccomario, Via Marconi, 37, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Amministrazione che rappresenta; -----

E

l'Associazione AUSER Don Franco Comaschi di Travacò Siccomario, C.F.96036250189, associazione regolarmente iscritta nel Registro Regionale del Volontariato, di seguito indicata come la "Associazione", con sede in Travacò Siccomario, Via Santuario del Novello, C.A.P. 27020, nella persona del rappresentante legale Panigada Cesare, C.F. PNGCSR43M09G385R, nato a Paullo (MI) il 09/08/1943 e residente in Travacò Siccomario (PV) Via Po 14, C.A.P.27020; -----

PREMESSO CHE:

- l'art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266 prevede la possibilità, per gli enti locali, di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri regionali del volontariato; -----
- in conformità alla L. n. 266/1991, l'art. 9 della Legge Regionale della Lombardia n. 1 del 14 febbraio 2008, prevede la possibilità, per le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi, di stipulare, con la Regione e con gli altri enti pubblici, convenzioni per lo svolgimento di:

a) attività e servizi assunti integralmente in proprio;

b) attività innovative e sperimentali;

c) attività integrative o di supporto a servizi pubblici.

- il "Comune", per lo svolgimento delle attività elencate nell'art. 1 della presente Convenzione, intende avvalersi dell'apporto della "Associazione", apporto avente natura integrativa e non sostitutiva dei servizi prestati istituzionalmente dal "Comune"; -----

- la "Associazione", ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, opera, nei settori in cui rientrano le attività previste dalla Convenzione, mediante strutture locali autonome; ---

- nel territorio di competenza, la struttura locale che ha avviato esperienze concrete nei settori delle attività oggetto della Convenzione ed è in possesso dei requisiti giuridici e dei mezzi tecnici e umani necessari allo svolgimento delle attività convenzionate, è l'Unità Locale Associativa di Travacò Siccomario: Auser Don F.Comaschi C.F.96036250189 di (seguito denominata "ULA", con sede in Travacò Siccomario Via Santuario del Novello n.1, C.A.P. 27020) -----

- I sopra rappresentanti intervengono in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 27/12/2011;

Visto il certificato penale del casellario giudiziale del Sig. Panigada Cesare, prot. n. 702 del 27/01/2012 ed il certificato di assenza dei carichi pendenti del Sig. Panigada Cesare, prot. n. 840 del 1/02/2012;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: -----

Art. 1 Oggetto

1. Il "Comune" affida alla "Associazione" lo svolgimento delle attività di seguito specificate:

A	Servizio di “accompagnatore” sullo scuolabus per il trasporto scuola d’infanzia, da svolgersi nei mesi di durata dell’anno scolastico (settembre – giugno) e nel mese di svolgimento del centro estivo (luglio)
B	Manutenzioni alla viabilità interna ed esterna Cimiteri Comunali per 12 mesi
C	Assistenza attività amministrative servizi tecnici per 12 mesi
D	Apertura ambulatorio medico posto in piazza L.Fontana
E	Apertura e chiusura sala riunioni posta in piazza L.Fontana, servizio di pulizie (almeno una volta alla settimana le pulizie ordinarie e due volte all’anno i vetri)

Art. 2 Modalità di svolgimento delle attività

1. Le modalità di svolgimento delle attività individuate nell'art. 1 della presente Convenzione dovranno essere preventivamente concordate con i competenti uffici del "Comune", venendo qui individuati quali responsabili di riferimento il responsabile Area Amministrativa per le attività di cui ai punti “A”, “D” ed “E” e il responsabile Area Tecnica per le attività di cui ai punti “B” e “C”; -----

2. Le parti convengono che le sopra individuate attività potranno essere ulteriormente specificate e dettagliate nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, sulla base delle indicazioni espresse dai

competenti organi comunali. In tale caso saranno conclusi patti integrativi della presente Convenzione. -----

Art. 3 Esecuzione delle attività

1. La "Associazione", per l'esecuzione delle attività individuate nell'art. 1 della presente Convenzione, si avvale della "ULA", la quale mette a disposizione i propri volontari in numero adeguato per il corretto svolgimento delle attività; -----

2. L'attività dei volontari non deve configurarsi come sostitutiva di quella svolta dal personale del "Comune"; -----

3. La "Associazione" si impegna a fornire ogni tempestiva informazione utile per l'espletamento delle attività individuate nell'art. 1 della presente Convenzione. -----

Art. 4 Obblighi del "Comune"

Il "Comune" si impegna a:

- identificare le modalità di coordinamento dell'attività dei volontari con quella istituzionale svolta dagli operatori comunali; -----
- garantire la necessaria formazione ai volontari impegnati nelle attività indicate al precedente art. 1; -----
- fornire, attraverso la struttura comunale competente, i supporti tecnici, operativi, organizzativi necessari per l'espletamento delle attività concordate, in particolare per i servizi che necessitano di coordinamento e di omogeneità delle prestazioni; -----

– a fornire, ai sensi della L.626/94 e smi e del DLgs 81/2008, agli operatori della “Associazione” i presidi di sicurezza individuali di base (vestiario, scarpe, guanti) utili alla realizzazione del servizio; -----

Art. 5 Obblighi della "Associazione "

La "Associazione" si impegna, oltre al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, a garantire:

- l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità, per il tempo concordato, le attività oggetto della Convenzione, fatta salva la facoltà di recedere in ogni momento secondo le modalità enunciate nel successivo art.10; -----
- il rispetto della libertà e della dignità personale e sociale dell'utente, delle sue convinzioni religiose e opinioni politiche; -----
- la competenza specifica per le attività oggetto della presente Convenzione; -----
- l'osservanza del programma di servizio e delle modalità di coordinamento con gli operatori comunali stabiliti dal "Comune"; -----
- il rispetto degli scopi e delle metodologie indicate dai competenti organi comunali; -----
- la tempestiva informazione in merito a ogni variazione e notizia utile alla corretta gestione del servizio; -----
- i dati (nominativi, recapiti ed eventuale qualifica professionale) relativi ai volontari impiegati nelle attività oggetto di convenzione con gli eventuali aggiornamenti in caso di variazioni, tenendo conto dei casi di forza maggiore; -----

– la stipula di apposita polizza assicurativa, per i volontari che prestano la loro opera, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività convenzionate, nonché per la responsabilità civile verso i terzi per qualsiasi evento o danno generato dallo svolgimento delle suddette attività, tenendo indenne il "Comune" da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche *in itinere*, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività in parola. -----

Art. 6 Responsabilità

1. La "Associazione è struttura locale affiliata all'Auser nazionale.
2. Responsabili diretti della gestione del servizio sono, in rappresentanza del "Comune", il Responsabile dell'Area Amministrativa per quanto concerne l'espletamento dei servizi di cui all'art.1 lettere "A", "D" e "E", il Responsabile di Area Tecnica per quanto concerne l'espletamento dei servizi di cui all'art. 1 lettere "B", "C"; in rappresentanza della "Associazione", il Sig.Panigada Cesare.
3. I responsabili della gestione vigilano, reciprocamente, sullo svolgimento delle rispettive attività avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore.

Art. 7 Rimborso delle spese

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 2 della L. n. 266/1991, il "Comune" riconosce un rimborso spese annuo di € 15.500,00 così suddiviso:

- per le prestazioni “B” e “C” attinenti l’Area Tecnica un costo annuo di € 10.000,00;
- per le prestazioni “A”, “D” e “E” attinenti l’Area Amministrativa un costo annuo di € 5.500,00;

A copertura dell’intera durata della convenzione ai sensi del successivo art. 9, tali fondi, corrispondenti ad € 46.500,00, sono volti a coprire:

- gli oneri derivanti dalla polizza assicurativa per i volontari, che la "Associazione" è tenuta a stipulare secondo quanto previsto dall'art. 4 della L. n. 266/1991;
- la quota-parte delle spese di funzionamento della "Associazione";
- le spese eventualmente sostenute a livello locale per la formazione dei volontari;
- le spese vive che i volontari, impegnati nelle attività convenzionate, dovessero sostenere direttamente;
- rimborso chilometrico spese di trasferimento volontari;

2. La liquidazione del rimborso spettante alla "Associazione" avverrà con cadenza trimestrale (entro lo scadere dei mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre) previa verifica dello svolgimento del servizio effettuata dai Responsabili di Area del comune, e dovrà essere versato, con le modalità da definire tra le parti alla "ULA", questa lo acquisisce in nome e per conto della "Associazione", in forza di apposito mandato all'incasso.

3. Eventuali modificazioni delle modalità di pagamento debbono essere preventivamente stabilite in accordo tra le parti. In assenza di detto

accordo, risultante da atto scritto, i pagamenti eseguiti in conformità alle modalità già indicate sono da ritenersi validi ed esonerano il "Comune" da qualsiasi responsabilità.

4. Le parti si danno atto che i rimborsi spese spettanti alla "Associazione" sono fuori del campo di applicazione dell'I V A, in virtù di quanto previsto dall'art. 8 della L. n. 266/1991.

Art. 8 Rendicontazione delle spese

1. Stante la durata pluriennale, individuata nel successivo art. 9 della presente Convenzione, annualmente dovrà pervenire al "Comune" un rendiconto delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, succintamente motivato, sottoscritto dal rappresentante legale della "Associazione", previa delibera di approvazione dell'organo di amministrazione.

2. L'intera documentazione contabile inerente le attività svolte in convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dalla "Associazione" e posta a disposizione del "Comune" per eventuali ulteriori atti ispettivi, per almeno 2 anni dal termine della durata della presente Convenzione.

Art. 9 Durata

La Convenzione decorre dal 01.01.2012 e avrà durata di mesi 36 con scadenza il 31.12.2014, rinnovabile con apposito atto comunale e d'intesa tra le parti, previa verifica del buon livello delle prestazioni rese e dei relativi impegni finanziari.

Art.10 Risoluzione del rapporto

1. E' attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso all'altra nel termine di almeno 2 (due) mesi, con raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Nel caso in cui il "Comune" accerti, a mezzo di apposita relazione da parte dei competenti organi comunali, che i servizi convenzionati non sono forniti in conformità a quanto concordato ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistono comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art. 1 della presente Convenzione, dopo aver contestato almeno due volte , a mezzo di lettera raccomandata, alla "Associazione" le irregolarità rilevate, può dichiarare la risoluzione del rapporto. La stessa procedura con le stesse conseguenze può essere attivata dalla " Associazione" qualora venga riscontrata l'inadempienza, anche parziale, da parte del Comune degli obblighi di cui all'art. 4.

3. In caso di recesso da una delle due parti, spetterà all'altra parte il rimborso delle spese affrontate nel corso dell'attività svolta fino a quel momento.

Art. 11 Sospensione o riduzione del servizio

1. Il servizio prestato dalla "Associazione" non può essere sospeso o ridotto, salvo:

- a) i casi di forza maggiore, non imputabili alla "Associazione";
- b) in presenza di cause gravi, dovute al "Comune".

2. La "Associazione" ha l'obbligo di comunicare ai competenti uffici comunali, con la massima sollecitudine, i casi di forza maggiore o le cause

ostative imputabili al "Comune" che dovessero comportare la sospensione o la riduzione del servizio.

Art. 12 Foro competente

1. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione.

2. In caso di mancato accordo, per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo, il Foro competente è quello di Pavia.

Art. 13 Registrazione della Convenzione

La presente Convenzione, è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro in virtù del disposto dell'art. 8 della L. n. 266/1991.

Art. 14 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività di volontariato.

Letto, approvato e sottoscritto, li 17/02/2012

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di approvare specificatamente le clausole contenute negli articoli:

- 2 (Modalità di svolgimento delle attività)
- 5 (Obblighi della "Associazione")
- 6 (Responsabilità)

- 8 (Rendicontazione delle spese)
- 10 (Risoluzione del rapporto)
- 11 (Sospensione o riduzione del servizio)
- 12 (Foro competente)

Per il Comune di Travacò Siccomario

Per l'AUSER comprensoriale di Pavia

Responsabile Area Tecnica

Arch. Italo Maroni

Legale Rappresentante

Cesare Panigada

Responsabile Area Amministrativa

Rag. Giovanna Bailo